

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA BIENNALE DI PNEUMATICI

RICOSTRUITI PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA

(CIG 8866918C33)

Tra **APAM ESERCIZIO S.p.A.**, con sede legale a [•] in Via [•] n. [•], C.F. E P. IVA n. [•], in persona del [•], Sig. [•], nato a [•] il [•]/[•]/[•], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito indicata come APAM)

E

la Società [•], con sede legale a [•] in Via [•] n. [•], C.F. E P. IVA n. [•], in persona del [•], Sig. [•], nato a [•] il [•]/[•]/[•], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito denominata Fornitore)

di seguito congiuntamente “**PARTI**” e disgiuntamente “**PARTE**”

premesse che

- in data [•]/[•]/[•] è stata indetta gara a procedura aperta, per la fornitura biennale di pneumatici ricostruiti per gli autobus di Apam Esercizio Spa (CIG 8866918C33);
- in data [•]/[•]/[•] è stata esperita la suddetta procedura;
- con prot. n. [•]/SA del [•]/[•]/[•] Apam ha comunicato all’Appaltatore la proposta di aggiudicazione della fornitura;
- l’Appaltatore ha prodotto nei termini richiesti, la documentazione necessaria per la conferma dell’aggiudicazione e la stipula del relativo CONTRATTO;
- con delibera del [•]/[•]/[•] il Consiglio di Amministrazione di Apam

Esercizio Spa ha approvato l'aggiudicazione;

- in data [●]/ [●]/ [●] è stata inviata la comunicazione di aggiudicazione e di esito gara ai concorrenti partecipanti, ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. 50/2016;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE, DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, nonché l'offerta tecnica ed economica presentate dal Fornitore, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura biennale di pneumatici ricostruiti [●], marca [●], per gli autobus di Apam Esercizio Spa, di varie misure e disegni, rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche indicate per le varie tipologie di prodotto e secondo le quantità presunte biennali riportate nel Capitolato d'oneri.

In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

ART. 3 - VARIAZIONI AL CONTRATTO

Il Fornitore si obbliga a fornire il tipo di pneumatico [●] offerto, per ogni misura e per tutta la durata del contratto.

In caso di non esistenza del tipo di marca offerta per una misura o di uscita di produzione della stessa, potrà essere ammessa la fornitura di pneumatici di marca diversa, previa approvazione da parte di Apam.

Un'eventuale variazione di disegno, senza aggravio di costi a carico di Apam deve essere concordata preventivamente con il Responsabile Apam per l'esecuzione del contratto.

Tutte le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata complessiva della fornitura oggetto del presente appalto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del presente contratto, senza previsione di rinnovo tacito.

E' consentita la proroga limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di 4 (quattro) mesi.

Il contratto dovrà ritenersi concluso anche prima della scadenza naturale, nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stabilito in € [•] (euro [•]/00) + Iva comprensivo dei costi di imballaggio e trasporto presso la sede Apam di Mantova, di cui:

- € [•] (euro [•]/00) + Iva, per la fornitura biennale di pneumatici ricostruiti [•], ottenuto mediante applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità presunte, indicate da Apam per ogni misura di pneumatico;

- € [•] (euro [•]/00) + Iva per la fornitura di pneumatici ricostruiti, in caso di proroga tecnica di 4 mesi.

ART. 6 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi unitari netti degli pneumatici, così come definiti nell'offerta economica del Fornitore, che anche se non allegata forma parte integrante del presente contratto, saranno validi fino alla prima modifica del listino.

I successivi prezzi unitari deriveranno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, dall'applicazione dello sconto offerto al listino in vigore al momento della trasmissione dell'ordine al Fornitore; pertanto, potranno variare con il modificarsi del listino relativo, mantenendosi costante la percentuale di sconto offerta.

Il Fornitore non avrà perciò ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le consegne degli pneumatici avranno luogo a seguito di ordini parziali che saranno inoltrati al Fornitore da Apam a mezzo mail/fax, in relazione al proprio fabbisogno.

Le consegne dovranno essere eseguite entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, tassativi e vincolanti ai fini dell'applicazione delle penali, decorrenti dalla data di prelievo delle carcasse da ricostruire presso il deposito Apam, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla trasmissione del singolo ordine al Fornitore.

In caso di acquisti con carattere d'urgenza, il termine di consegna è fissato in 72 ore consecutive (festivi esclusi) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Il Fornitore si obbliga a comunicare ad Apam l'eventuale indisponibilità ad effettuare le ricostruzioni nei termini richiesti nonché l'impossibilità di

effettuare la ricostruzione di una o più carcasse ritirate da Apam, proponendo una diversa quantità e/o nuovi termini per la consegna.

Apam si riserva la facoltà di decidere sulle proposte avanzate e, se necessario, potrà procedere all'acquisto del prodotto da altro fornitore, rivalendosi in caso di maggiori oneri.

ART. 8 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE - GESTIONE NON CONFORMITÀ

L'accettazione della merce avverrà a seguito di accertamento e verifica della corrispondenza delle caratteristiche degli pneumatici ricostruiti consegnati, con quelle dichiarate dal Fornitore nell'offerta tecnica e precisate nell'ordine.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporterà:

- verifica della corrispondenza del numero e della tipologia richiesta: misura, marca, indice di carico e codice di velocità;
- integrità a vista degli pneumatici.

L'accettazione della merce senza riserve non esclude comunque eventuali difformità non riconoscibili al momento della consegna.

Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione, la consegna sarà respinta parzialmente o integralmente e il Fornitore dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi consecutivi, provvedere alla sostituzione della merce respinta a propria cura e spese fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

ART. 9 - GARANZIE

Il Fornitore si impegna a fornire esclusivamente prodotti che abbiano i requisiti

minimi richiesti da Apam e deve garantire i prodotti oggetto dell'appalto privi da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva consegna.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti e/o disservizi sopradescritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti, prevedendone anche la sostituzione, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi.

ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA e RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, il Fornitore deve osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva Apam da ogni responsabilità in merito.

Il Fornitore è ritenuto responsabile per danni diretti e/o indiretti derivanti a terzi e/o cose di loro proprietà, nonché al personale dipendente e/o cose di proprietà di Apam, causati dall'operato dei propri dipendenti e dai prodotti forniti; pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

In relazione ai rischi connessi al presente servizio il Fornitore ha presentato copia della polizza assicurativa [•] n. [•], rilasciata da [•] con validità fino alle ore 24 del [•]/[•]/[•]; alla scadenza il Fornitore dovrà presentare copia della

quietanza di rinnovo o di stipula di altra polizza assicurativa.

ART. 11 - SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELLE PERCORRENZE DELLE COPERTURE

La percorrenza minima garantita per ciascuna copertura indicata nell'offerta tecnica allegata, sarà oggetto di accertamento da parte di Apam, in contraddittorio con i tecnici designati dal Fornitore mediante prove effettuate su pneumatici, prescelti tra i lotti forniti e individuati da Apam.

Il monitoraggio delle percorrenze effettive (PE) per il calcolo dell'indice di percorrenza (IP) e dell'eventuale nuovo prezzo di fornitura, avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di montaggio degli pneumatici in verifica.

Le modalità sono indicate all'art. 11 del Capitolato d'onori.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva mediante [•] n. [•] rilasciata da [•] in data [•]/[•]/[•] per l'importo garantito di € [•] (euro [•]/[•]), pari al [•]% dell'importo complessivo del contratto, compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica.

Tale cauzione resterà vincolata in favore di APAM per tutta la durata contrattuale, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

ART. 13 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

Il Fornitore emetterà una fattura mensile posticipata per le consegne di pneumatici ricostruiti effettuate nel periodo di riferimento, indicando il presente contratto e il singolo ordinativo di fornitura.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in regime Split Payment, con l'indicazione *"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72"*.

Si richiede, inoltre, di trasmettere ad Apam una copia di cortesia in formato pdf, all'indirizzo apam@apam.it.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario entro 60 gg dal ricevimento della fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura emessa dal Fornitore e in tutti gli strumenti di pagamento utilizzati da Apam dovrà essere riportato il Codice Identificativo Gara ([•]).

Il Fornitore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sono i seguenti:

Istituto di credito: [•]

IBAN: [•]

Persone delegate ad operare sul conto:

- [•] – cod. fisc. [•]

- [•] - cod. fisc. [•]
- [•] - cod. fisc. [•]

Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 15 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente contratto, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penalità indicate all'art 15 del Capitolato d'Oneri.

In tutti i casi previsti, potrà essere addebitato al Fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

Ai fini dell'applicazione delle penali non si considerano gravi eventi atmosferici e/o ritardi causati da Apam.

Quando il totale delle penali applicate raggiunga il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo per fornitura e installazione, Apam si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Apam, previa notifica per iscritto alla Ditta, fatturerà le penali e i maggior oneri eventualmente sostenuti, il cui importo verrà compensato con le somme dovute al Fornitore per le prestazioni contrattuali; Apam ha la facoltà di escutere, anche parzialmente, la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

ART. 16 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di un pneumatico ricostruito provochi danni al veicolo sul

quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa di 35,00 euro/ora;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato lo pneumatico (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a 100,00 euro/giorno.

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus rese necessarie a seguito di guasto occorso a causa di un pneumatico ricostruito fornito, saranno addebitate al Fornitore al costo unitario standard di € 150,00.

Gli eventuali traini dell'autobus saranno addebitati al Fornitore al costo unitario standard di € 400,00.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Apam, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi dall'art. 17 del Capitolato d'Oneri, previa comunicazione all'aggiudicatario con nota trasmessa a mezzo PEC

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 18 - RECESSO

Apam si riserva di recedere dal contratto al termine dei primi 12 mesi di fornitura, con preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo Pec.

Il recesso si verifica automaticamente nel momento in cui perviene al domicilio del Fornitore la comunicazione con la quale Apam esprime la propria volontà di recedere dal contratto.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO e DEL CREDITO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

ART. 20 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Fornitore dichiara di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.
- ✓ essere a conoscenza e di rispettare il D. Lgs 231/2001 e le sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini dell'adempimento del presente contratto e per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio:

Per la Committente:	Per il Fornitore:
APAM Esercizio Spa	[•]
Via Dei Toscani n. 3/c	[•]
46100 MANTOVA	[•]
Resp.: ing. Pellegrino Guerra	Resp.: [•]
PEC: apamacquisti@legalmail.it	[•]

Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

ART. 22 - CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della validità contrattuale non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679, le Parti acconsentono al

trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

ART. 24 - CLAUSOLE FINALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento:

- a) al Capitolato d'Oneri per la fornitura di pneumatici ricostruiti per gli autobus di Apam Esercizio Spa;
- b) all'Offerta tecnica presentata da [•] in data [•]/[•]/[•];
- c) all'Offerta economica presentata da [•] in data [•]/[•]/[•];
- d) alle norme del codice civile ed alla normativa vigente in materia.

Mantova, [•]/[•]/[•]

Prot. n. [•]/SA

[•]

APAM ESERCIZIO S.p.A.

[•]

Ing. Claudio Garatti

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificamente il contenuto dei seguenti articoli del presente contratto:

Art. 6 – Invariabilità dei prezzi

Art. 7 – Modalità e termini di esecuzione delle prestazioni

Art. 8 – Accettazione e collaudo della merce e gestione non conformità

Art. 11 - Sistema di accertamento delle percorrenze delle coperture

Art. 14 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 15 – Penali

Art. 16 – Risarcimento dei danni

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa

Art. 18 - Recesso

Art. 20 - Piano di prevenzione della corruzione – codice etico – modello
organizzativo

Art. 22– Controversie e foro competente

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

[•]

APAM ESERCIZIO S.p.A.

[•]

Ing. Claudio Garatti

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)